



COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

ORDINANZA N. 46 DEL 19/05/2026

Manifestazione "Lago d'Iseo Half Marathon" Divieto di transito veicolare sulla strada litoranea Iseo-Pisogne tratto ricompreso nel territorio del Comune di Sale Marasino il giorno 2 Giugno 2026 dalle ore 08.00 alle ore 10.00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la comunicazione dell'associazione sportiva dilettantistica "A.S.D P3RSONAL", con sede a Breno in via Taglierini n° 2, con la quale si rende noto lo svolgimento della manifestazione/gara sportiva podistica denominata "Lago d'Iseo Half Marathon";

CONSIDERATO che tale iniziativa è stata prevista il giorno martedì 2 Giugno 2026 con passaggio degli atleti in seguito al raggiungimento del confine territoriale comunale a partire dalle ore 09.05 e passaggio del fine gara alle ore 09.55;

VISTA l'autorizzazione allo svolgimento della competizione sportiva nr. 1587/2026 rilasciata dalla Provincia di Brescia;

CONSIDERATA la temporaneità dei provvedimenti viabilistici necessari;

CONSIDERATO che per garantire il regolare svolgimento della gara occorre vietare il transito a tutti i veicoli nelle vie oggetto del percorso;

RAVVISATA la necessità di adottare urgentemente gli opportuni provvedimenti per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 1 e 4 lettera a), b), f) e l'art. 7, comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 285 / 1992 "Nuovo C.d.S. e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" con le modifiche introdotte dal D.P.R. 16/09/1996, n. 610 e successive;

ORDINA

- Dalle ore 08:15 alle ore 10.00 del giorno 02 giugno 2026, l'istituzione del divieto di transito veicolare per tutti i veicoli che impegnano la strada litoranea ricadente nel territorio del Comune di Sale Marasino con direzione Sulzano (Via Provinciale-Curetto-Roma-Dante);
- Dalle ore 08:45 alle ore 10.00 del giorno 02 giugno 2026, l'istituzione del divieto di transito veicolare per tutti i veicoli che impegnano la strada litoranea ricadente nel

territorio del Comune di Sale Marasino (Via Provinciale-Curetto-Roma-Dante) in entrambi i sensi di marcia e secondo l'avanzamento della gara;

- **Dalle ore 08:15 alle ore 10.00 del giorno 02 giugno 2026, l'istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Via Tesolo nel tratto di strada ricompreso fra l'intersezione con via Maspiano e l'intersezione con via Martignago (confine con il Comune di Sulzano);**
- **In ogni caso il ripristino della normale circolazione veicolare potrà essere ordinato dagli agenti del traffico, nel rispetto delle norme di sicurezza, dopo il transito dell'operatore latore dell'avviso di "Fine Gara".**

DISPONE CHE

- **il soggetto organizzatore della manifestazione sportiva dovrà provvedere alla viabilità stradale garantendo in ogni situazione il transito immediato di tutti i mezzi di soccorso, delle forze Polizia Stradale come indicate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. del 30/04/1992, n. 285 e dei veicoli al servizio della corsa;**
- **il soggetto organizzatore della manifestazione sportiva dovrà provvedere alla viabilità stradale per mezzo di movieri e/o con mezzi luminosi;**
- **il soggetto organizzatore della manifestazione sportiva dovrà assicurare il ripristino della normale viabilità con la risistemazione della segnaletica stradale;**
- **il soggetto organizzatore della manifestazione sportiva dovrà provvedere all'installazione e al mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica necessaria per la limitazione del traffico, per l'indicazione dei percorsi alternativi e per la segnalazione della gara, ovvero adempiere a tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale con indicazione di percorsi alternativi, in conformità con le prescrizioni contenute nel Disciplinare tecnico di cui al Decreto Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti del 10 luglio 2002 nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione, nonché, secondo quanto previsto dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";**
- **gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. del 30/04/1992, n. 285, sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza;**
- **la presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Comunale;**

AVVISA CHE

- **ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Lombardia, Sezione di Brescia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (Legge 1034/2001) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 1199/1971);**
- **la mancata osservanza del divieto comporterà l'applicazione delle sanzioni principali ed accessorie previste dal D.Lgs. n. 285/92;**
- **abusi e/o violazioni verranno sanzionati a termini di legge, CON RISERVA DI RISARCIMENTO DI EVENTUALI DANNI.**

Il Responsabile dell' Area Amministrativa
Dott.ssa Meini Hanna Mariana
Firmato Digitalmente